

**03.01.2007**

**IL TRIBUNALE DI BRESCIA HA SOSPESO  
LA PROVVISORIA ESECUZIONE DI UN  
DECRETO INGIUNTIVO CONCESSO PER  
SOMME NON DOVUTE**



REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

TRIBUNALE ORDINARIO DI LATINA

SEZIONE DISTACCATA DI TERRACINA

in composizione *monocratica*,

Il Giudice unico dott. Franco Catracchia

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa iscritta al nr.443/2002  
R.G.A.C.,riservata in decisione all'udienza del  
29.09.2006

TRA

OFFICINE FABRIZIO ENZO CARLO S.n.c.

Con sede in Fondi Via Capocroce n.11  
PI:00995350592

Domiciliata in Terracina Piazza Buoizzi n.14 presso lo  
studio dell'avv.to M.C.Fornari, e Augusto e Tiziano  
Principi  
che la rappresentano e difendono, giusta procura a  
margine dell'atto introduttivo.

ATTRICE

CONTRO

N 6/07 SENT.

N. 443/02 R.G. CONT.

N 13 CRON.

N. 10 REPERT.

OGGETTO:

RISARCIMENTO

DANNI

Depositata in Cancelleria

Il 23 GEN. 2007

Il Cancelliere

BANCA di ROMA SpA Gruppo CAPITALIA

Con sede in Roma  
CF:00644990582

Domiciliata in Terracina via Roma n.104 \_\_\_\_\_ presso  
Avv. Sabrina Giuliani \_\_\_\_\_ che la rappresenta e difende,  
giusta procura a margine  
dell'atto \_\_\_\_\_

CONVENUTA

Conclusioni: \_\_ come in  
atti \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_

#### SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con atto di citazione notificato in data 8.10.2002 la società Officine Fabrizio Enzo Carlo & C S.n.c. in persona del legale rappresentante pro-tempore convenne in giudizio Capitalia S.p.A. già Banca di Roma S.p.A. introducendo il giudizio di merito a cognizione piena, a seguito di ricorso ex art. 700 c.p.c. accolto dal giudice adito con ordinanza resa in data 22.07.2002.

Chiese parte attrice la condanna di parte convenuta al risarcimento dei danni patrimoniali e non patrimoniali subiti a causa dell'illegittima segnalazione "a sofferenza" del suo nominativo presso la Centrale Rischi della Banca d'Italia, operata da Banca di Roma S.p.A. a datare dal 30.11.2001, in violazione della normativa vigente in materia.

Instauratosi il contraddittorio, si costituì in giudizio Capitalia S.p.A. con comparsa depositata in data 4.01.2003 chiedendo il rigetto della domanda "ex adverso" proposta siccome infondata.

All'esito della istruzione della causa nel corso della quale vennero prodotti documenti, escussi testi ed espletata CTU contabile, anche rinnovata all'udienza del 22.05.2006 le parti precisavano le rispettive conclusioni.

Nell'udienza del 29.09.06 la causa venne riservata in decisione con i termini di cui all'art. 190, 1 comma c.p.c.

#### MOTIVI DELLA DECISIONE

La domanda è fondata e va accolta per quanto di ragione.

La funzione della Centrale dei Rischi è quella di creare un sistema informativo che accentri le informazioni sugli affidamenti concessi da ciascun intermediario ai singoli clienti del sistema bancario, perseguendo l'obiettivo di controllare in modo puntuale la gestione del rischio del credito ed accrescere la stabilità del sistema creditizio e finanziario nel suo complesso, impedendo ai singoli intermediari nei fatti di procedere a nuove concessioni di credito a chi sia segnalato in archivio unico.

La segnalazione presso la Centrale dei Rischi sacrifica certamente il diritto dell'imprenditore all'immagine ed alla reputazione in favore della preminente realizzazione dell'interesse pubblico costituito dalla difesa del complesso dei risparmiatori.

E' però evidente che tale sacrificio del diritto, a fronte dell'interesse pubblico, è giustificato soltanto dalla effettiva posizione di "sofferenza" del credito, in mancanza della quale, la segnalazione effettuata dall'istituto bancario è illegittima e lesiva del diritto dell'imprenditore all'immagine ed alla reputazione (Trib. Savona proced. caut. n. 1139 del 03.04.2002).

L'appostazione di un credito a sofferenza e la conseguente segnalazione presso la Centrale dei Rischi può peraltro avvenire solamente in caso di "insolvenza" ossia di "cronica" incapacità del soggetto di far fronte regolarmente alle proprie obbligazioni, ovvero in situazioni

equiparabili (Trib. Brindisi ord. 26 settembre 2000), che riguardano ipotesi di oggettiva difficoltà economica del correntista, equiparabile secondo interpretazione di buona fede all'ipotesi contemplata dall'art. 187 L. Fall.

Come ha posto in risalto il giudice adito in sede di procedimento cautelare e le cui affermazioni vanno condivise, per essere state sostanzialmente confermate nel presente giudizio a cognizione piena, che non ha portato a conclusioni tali da condurre ad una diversa decisione..... "Il concetto di insolvenza come è noto oltre ad essere normativamente previsto, non è solitamente configurato con riferimento ad un solo debito, anche se ingente, e giammai laddove lo stesso sia oggetto di contestazione giudiziale, anche limitatamente al quantum....., rassicurano nel senso che la società ricorrente non versi in una situazione di oggettiva difficoltà economica: 1) la proprietà immobiliare dell'opificio, stimato in oltre tre miliardi di lire, superiore alle ipoteche iscritte....; 2) il volume di affari della società che attesta, come da perizia in atti, una crescente floridità che merita di essere compulsata e promossa, soprattutto a beneficio dei creditori. Di contro, nessuna procedura esecutiva, oltre che concorsuale, si è da parte resistente dimostrata essere in atto, né risultano notificati precetti o protestati assegni... Ne consegue che la predetta società non sembra - almeno allo stato - costituire un pericolo per la stabilità del sistema creditizio o finanziario. Né rileva la circostanza che la società istante, sebbene con attivi, non abbia provveduto a ripianare, sia pur in parte, il suo debito nei confronti della Banca di Roma, atteso che trattasi di un credito contestato, nell'ammontare e per il cui accertamento è stata appositamente richiesta CTU".

Nella presente fase di merito tutte le circostanze evidenziate dal giudice della cautela sono state ampiamente provate.

Il CTU Dr. Mauro Neri il cui elaborato peritale va condiviso, per essere esauriente e privo di vizi logico-giuridici, indicando analiticamente i criteri estimativi prescelti, ha determinato il valore commerciale dei beni immobili e mobili di proprietà dell'attrice in complessivi euro 1.669.958,61 alla data della segnalazione a sofferenza del 30.11.2001 ed euro 1.770.196,11 alla data del 31.12.2004.

Parte convenuta di contro non ha dimostrato essere in atto alcuna procedura esecutiva oltre che concorsuale nei confronti dell'attrice e il CTU ha concluso che non vi è stato decremento nei risultati di esercizio, valutando positivamente l'azienda per un valore pari ad euro 1.194.373,00 sottolineando che la segnalazione a sofferenza avvenne erroneamente.

Il mero inadempimento del debito verso la banca eventualmente accompagnato da un esplicito rifiuto di adempiere non comporta peraltro la segnalazione del credito come "in sofferenza" (Trib. Roma 10.03.1998; Trib. Latina ord. 01.08.2003) escludendosi ogni automatismo tra inadempimento e segnalazione. L'appostazione a sofferenza implica una

valutazione da parte dell'intermediario della complessiva situazione finanziaria del cliente e non scaturisce automaticamente da un mero ritardo di quest'ultimo nel servizio di pagamento del debito (Trib. Parma ord. 21 settembre 2006). La conoscenza dello stato di insolvenza deve essere peraltro effettiva e non meramente potenziale (Trib. Rovigo 22 dicembre 1998) né è desumibile dall'esistenza di ipoteche volontarie concesse a garanzia di rapporti di mutuo intrattenuti dalla società attrice con la Banca Popolare di fondi e la Centrobanca. (Trib. Roma 07.06.1985).

Le situazioni di oggettiva difficoltà economica del correntista legittimanti la segnalazione a sofferenza in Centrale Rischi non sono senz'altro desumibili dal sistematico ricorso al credito commerciale, che è addirittura necessario alle finalità produttive, oltre che sintomatico del fatto che più istituti ritengono il soggetto affidabile e solvibile (Trib. Brindisi 26.09.2000).

Dagli estratti conto prodotti risultano effettuati nel periodo compreso tra il recesso dai rapporti (25.11.1998) e la segnalazione a sofferenza (30.11.2001) versamenti in favore di Banca di Roma S.p.A. per complessive lire 11.740.000, mentre le contestazioni in ordine al quantum sollevate da parte attrice avverso il credito vantato nei suoi confronti da Banca di Roma S.p.A. nel giudizio pendente avanti il Tribunale di Latina riguardano la nullità delle clausole anatocistiche per contrasto con l'art. 1283 c.c.

(Cass. S.U. n. 21096/04) ed il difetto di causa per la previsione della commissione di massimo scoperto (Trib. Milano 04.07.2002).

Ne deriva che parte attrice non risulta aver costituito alcun pericolo per la stabilità del sistema creditizio e finanziario.

La lesione arrecata all'odierna attrice in mancanza dei menzionati presupposti costituisce allora una illegittima segnalazione ed è certamente di notevole gravità, perché consiste nell'esclusione del segnalato dal credito bancario o comunque nella difficoltà di accedervi. Per tali ragioni l'istituto bancario convenuto, prima ed al fine di effettuare la segnalazione, avrebbe dovuto procedere con più attenta diligenza nell'istruttoria per l'accertamento della posizione o meno di sofferenza del credito, tanto più che procede a quella istruttoria unilateralmente, senza che vi partecipi, in qualche forma di contraddittorio, l'imprenditore interessato (Trib. Savona n. 1139 del 03.04.2002).

Ne consegue che la Banca, avendo l'obbligo di comportarsi secondo correttezza e buona fede ex artt. 1715, 1374 e 1375 c.c. non doveva procedere nella specie a segnalazione presso la Centrale dei Rischi in assenza dei presupposti o in dubbio sui medesimi, né tantomeno a segnalazioni abusive, dirette cioè a comunicare dati non veritieri riguardo ai propri clienti.

Ritiene il Tribunale adito che la responsabilità della Banca segnalante, in caso di comunicazione erronea alla Centrale dei

Rischi, possa ricondursi nell'ambito di una responsabilità da false informazioni, in ordine alla quale è pacificamente riconosciuto il diritto al risarcimento del danno (Cass. n. 7154/92 e Cass. n. 94/1984).

Quanto sopra anche in ossequio alla Legge n. 675 del 1996 che all'art. 9 stabilisce appunto che "i dati personali devono essere trattati in modo lecito e secondo correttezza" ed all'art. 183 del D.Lgs 30 giugno 2003 n. 196 Codice in materia di protezione dei dati personali.

La responsabilità della banca per i danni da illegittima segnalazione poggia altresì sul rilievo che, dati i mezzi di cui dispone, ed in ragione della sua posizione di contraente "forte" alla banca compete un livello di diligenza piuttosto elevato nel valutare i presupposti della segnalazione. Non è infatti possibile prescindere dalla particolare attenzione prestata alla pubblica funzione esercitata dallo stesso istituto di credito e, in specie, dalla circostanza che la Centrale rischi è stata costituita per il controllo dei rischi nelle operazioni di prestiti.

Appare condivisibile pertanto l'orientamento giurisprudenziale (Trib. Milano ord. 19 febbraio 2001) secondo cui l'illegittima segnalazione alla Centrale dei Rischi profili una responsabilità da informazioni inesatte la quale si configura sia come responsabilità extracontrattuale da fatto illecito ex art. 2043 c.c. sia come responsabilità contrattuale per violazione delle norme di comportamento esistenti fra banca e cliente nell'ambito di un rapporto negoziale.

Alla declaratoria di responsabilità della Banca convenuta consegue il ristoro del danno patrimoniale sotto i vari profili evidenziati e quantificati dal CTU Dr. Neri - sulla scorta dei dati emersi - e segnatamente sotto il profilo della riduzione della possibilità di investimenti e del ridotto accesso al credito.

La riduzione o persino l'impossibilità di accedere al sistema bancario comporta indubbiamente la riduzione della possibilità di guadagni futuri con il rischio di arrivare anche ad una lesione del diritto costituzionalmente garantito dall'art. 41 Cost. - di iniziativa economica privata che, come è noto, si alimenta grazie al credito bancario.

Nella specie, l'impossibilità da parte attrice di accesso al credito bancario presso la Banca Popolare di Fondi Soc. Coop. A r.l. ed il nesso causale tra questo e l'erronea segnalazione sono stati provati dalle deposizioni dei testi Rinaldo Giordani e Francesco Lauretti, dottori commercialisti e consulenti contabili e fiscali della società attrice e dei testi Fabio Fabrizio e Sonia Fabrizio (ud. 10.06.2002, 23.01.2004 e 31.03.2004).

Il teste Enrico Maurizio, consulente finanziario appartenente a società accreditata presso la gran parte degli istituti a medio termine, (ud. 31.03.2004) ha riferito che gli istituti interpellati si rifiutavano di concedere credito, adducendo quale motivo del diniego la segnalazione "a sofferenza" di cui trattasi.

Il teste Mari Verardi (ud.31.03.04) occupato nella gestione del magazzino della società attrice ha riferito di un calo nella produzione e di un minor approvvigionamento dei materiali.

Ritiene il Tribunale adito essere tali risultanze in concreto attendibili, per i plausibili riferimenti circostanziali effettuati, non smentiti da prova contraria.

Il CTU Dr. Neri, nelle conclusioni dell'elaborato peritale supportate da indagini ed esposizione analitica dei criteri scientifici scelti ha determinato l'ammontare totale del danno in euro 3.129.732,00 di cui euro 385.743,00 quale danno emergente per diminuzione del valore dell'azienda; euro 282.193,13 quale lucro cessante per mancati profitti; euro 2.461.796,00 quale lucro cessante per mancato incremento del valore aziendale.

Lo stesso CTU ha ritenuto che il suindicato ammontare debba essere ridotto di una percentuale pari al 50% al fine di eliminare l'imponderabile costituito "da quelle variabili indeterminate ed indeterminabili insite e proprie di qualsiasi processo estimativo che potrebbero aver contribuito al deprezzamento del valore aziendale e non riconducibili alla segnalazione a sofferenza".

Il CTU ha pertanto quantificato il danno patrimoniale complessivamente risarcibile in euro 1.564.886,00 oltre agli interessi legali dalla data di segnalazione all'effettivo soddisfo.

Il danno da informazione inesatta non si esplica soltanto nella mancata concessione di nuove linee di credito, ma anche nella lesione della reputazione personale e commerciale, pregiudicata da un'erronea segnalazione, che certamente costituisce causa di discredito del soggetto coinvolto, tanto più ove il discredito avvenga all'interno del sistema creditizio, il quale fa fronte comune nella difesa dagli insolventi o da chi è ritenuto tale anche da uno solo degli aderenti.

La segnalazione di una "sofferenza" non esistente, conferendo pubblicità interbancaria ad un non reale protrarsi dell'insolvenza del debitore, è destinata ad assumere rilevanza peculiare in un'ottica commerciale ed imprenditoriale, risolvendosi in una complessa vicenda di indubitabile discredito patrimoniale, idonea a provocare un danno anche alla reputazione imprenditoriale del soggetto ingiustamente ed anti giuridicamente segnalato.

Si determina in questo caso un danno che si ritiene "in re ipsa" e che legittima il diritto al risarcimento senza che incomba sul danneggiato l'onere di fornire la prova del danno stesso (Cass. n. 4881 del 19.01.2001; Cass. n. 1103 del 5.11.1998; Corte d'Appello Milano 4 novembre 2003; Trib. Milano 17 marzo 2004; Trib. Bari 22 dicembre 2000; Trib. Roma 25 novembre 2004).

Se non vi è dubbio pertanto che un'illegitima segnalazione provochi un danno all'attività imprenditoriale che nella specie è stato provato, sono altresì indiscutibili, alla stregua delle convincenti risultanze documentali e testimoniali, il pesante discredito commerciale subito



dall'attrice nonché le ingiustificate ed imbarazzanti umiliazioni derivate a parte attrice nei confronti di istituti di credito con i quali intratteneva rapporti (Banca Pop. di Fondi, Centrobanca SpA), di fornitori (Telematica Italia SpA) e della clientela (MOF SpA).

Tale tipo di danno non patrimoniale all'immagine ed alla reputazione commerciale determina un pregiudizio risarcibile ex art. 2059 c.c. e che va liquidato equitativamente, indipendentemente dalla prova di un concreto nocumento agli interessi commerciali e patrimoniali del soggetto leso, e che nella specie, alla stregua delle circostanze complessive così come emerse, può quantificarsi in euro 10.000,00 oltre agli interessi legali dalla data della presente sentenza al saldo.

Le spese tutte di giustizia seguono la soccombenza come da separato dispositivo.

*Procedimento di*  
PQM  
Dichiara Capitalia S.p.A. già Banca di Roma S.p.A. in persona del legale rappresentante pro-tempore responsabile dell'illegittima segnalazione di credito a sofferenza alla Centrale Rischi della Banca d'Italia della posizione della soc. Officine Fabrizio Enzo Carlo S.n.c. in persona del legale rappresentante pro-tempore.

Condanna Capitalia S.p.A. già Banca di Roma S.p.A. al risarcimento in favore della convenuta società Officine Fabrizio Enzo Carlo S.n.c. del danno patrimoniale quantificato in euro complessivi 1.564.886,00 oltre agli interessi legali dalla data dell'illegittima segnalazione all'effettivo soddisfo e del danno non patrimoniale liquidato in euro 10.000,00 oltre agli interessi legali dalla data della presente sentenza al saldo effettivo.

Pone definitivamente a carico della Banca convenuta le spese tutte delle CTU.

Condanna Capitalia S.p.A. già Banca di Roma S.p.A. alle spese di giustizia liquidate, a favore di parte attrice e per essa degli Avv. ti Augusto Principi e Tiziano Principi dichiaratisi antistatari, in complessivi euro 7500,00 di cui euro 5000,00 per onorari oltre a IVA e CPA.

Dichiara la sentenza esecutiva "ex lege".

Terracina li 3-01-07

Il Giudice Dr. Franco Catracchia

- 3 GEN. 2007

*do C. e. d. r. 1.0*  
*Per la comunicazione del dispositivo*  
*16/01/2007*  
*PPV e ricevute Comm. Esame*  
*Li 16/01/2007*  
*Avv. A. Principi*